

# RESPONSABILITA' IN SOLIDO DELL'APPALTATORE

*A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008*

## LE NORME

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore (*articolo 35, comma 28, del decreto legge n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006*).

## LE NORME

In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione dei trattamenti retributivi ed il versamento dei contributi previdenziali a cui sono tenuti l'appaltatore o il subappaltatore (*articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 - "legge Biagi" - integrato dall'articolo 1, comma 911, della legge n. 296/2006 - "Finanziaria 2007"*).

## I LIVELLI DI RESPONSABILITA'

L'appaltatore è economicamente responsabile in solido nei confronti dei lavoratori dipendenti dal subappaltatore, edile o non edile.

E' da ritenere che la sua corresponsabilità **non si estenda** alla "filiera" dei subappaltatori.

# L'OGGETTO DELLA SOLIDARIETA'

La responsabilità in solido dell'appaltatore riguarda:

- ❖ Ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
- ❖ Contributi previdenziali ed assicurativi
- ❖ Trattamenti retributivi

# L'OGGETTO DELLA SOLIDARIETA'

## ❖ Contributi previdenziali e assicurativi

I contributi INPS e i premi INAIL dovuti per il periodo di esecuzione del subappalto.

## ❖ Trattamenti retributivi

Alla luce della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, è da ritenere che anche l'appaltatore sia solidalmente obbligato - ai sensi dell'articolo 29 della "legge Biagi - con il subappaltatore per i trattamenti retributivi dovuti ai dipendenti di quest'ultimo.

Pertanto, vale quanto detto in proposito per il committente, sia con riferimento alle retribuzioni dirette e differite, sia per gli obblighi verso la Cassa Edile.

## LA DURATA DELLA SOLIDARIETA'

In mancanza di una espressa previsione legislativa, la responsabilità in solido tra appaltatore e subappaltatore per i contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori deve ritenersi estinta decorsi gli ordinari termini di prescrizione.

La responsabilità in solido per i trattamenti retributivi si dovrebbe invece estinguere trascorsi due anni dalla cessazione del subappalto, in analogia a quanto previsto per la responsabilità del committente.



## IL LIMITE ECONOMICO ALLA SOLIDARIETA'

La legge non individua l'entità economica entro la quale l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore.

E' pertanto da ritenere che tale entità possa anche eccedere il valore del subappalto.

## L'ESONERO DA RESPONSABILITA'

Per l'appaltatore non è più prevista alcuna possibilità di esonero dalla responsabilità solidale verso i dipendenti del subappaltatore.

E' quindi opportuno che anche l'appaltatore si cauteli in vari modi, pur senza ingerirsi nell'attività e nell'organizzazione propria del subappaltatore.

## LE NORME

I dipendenti dell'appaltatore, che hanno prestato la loro attività nell'ambito dell'appalto, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino a concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della domanda (*articolo 1676 del codice civile*).

## LE NORME

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che la responsabilità prevista dall'articolo 1676 del codice civile sussista anche in capo all'appaltatore, in relazione ai trattamenti retributivi dovuti e non corrisposti dal subappaltatore per l'attività prestata dai propri dipendenti nell'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del subappalto.

Pertanto, vale quanto detto in proposito alla predetta responsabilità nei rapporti tra committente e appaltatore.

# RESPONSABILITA' NEGLI APPALTI QUADRO DI SINTESI

